

# Comune di Oggebbio

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

### OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO -  
ADEGUAMENTO ALLA L.R. 03/08/2017 N. 13.**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala Consigliare del Municipio di Oggebbio regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. POLLI GISELLA - Presidente	Si
2. MAEDDU SALVATORE - Vice Sindaco	Si
3. MINOLETTI DAMIANO - Consigliere	Si
4. CANETTA GRETA - Consigliere	Si
5. CERUTTI NICOLINO - Consigliere	Si
6. ANTONIAZZA ELISA - Consigliere	Si
7. MORISETTI STEFANO - Consigliere	Si
8. SPOLADORI MONICA - Consigliere	Si
9. GATTI PIERRE - Consigliere	Giust.
10. BONESCHI PAOLO - Consigliere	Si
11. PARISI NICOLA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza la Sig.ra POLLI GISELLA, in qualità di Sindaco.

Prende parte alla seduta il Segretario Comunale Dott. MARCO STOPPINI.

Previa le formalità di Legge e constatata la legalità della seduta, il CONSIGLIO COMUNALE passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ADEGUAMENTO ALLA L.R. 03/08/2017 N. 13.**

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- C.C. n. 16 del 08/07/2011, esecutiva, con la quale, è stata istituita l'imposta di soggiorno e sono state determinate le relative tariffe;
- C.C. n. 33 del 18/11/2011, esecutiva, con la quale, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2001 n. 23, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Oggebbio con decorrenza 1 gennaio 2012;

DATO ATTO che con le medesime Deliberazioni è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" e sono state individuate le tipologie ricettive e le misure dell'imposta per ciascuna di esse;

VISTA la L.R. 3 agosto 2017 n.13 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" con la quale, all'art. 5 è stata introdotta, tra l'altro, la tipologia "locazioni turistiche", da assoggettare ad imposta di soggiorno;

RITENUTO quindi necessario adeguare alla L.R.3 agosto 2017 n. 13 il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", aggiungendo all'art. 2, comma 4, dopo "*alberghi*" la dicitura "*e locazioni turistiche*";

CIÒ PREMESSO, il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

- 1) di adeguare alla L.R. 3 agosto 2017 n. 13 il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", aggiungendo all'art. 2, comma 4, dopo "*alberghi*" la dicitura "*e locazioni turistiche*";
- 2) di far rientrare questa nuova tipologia nelle strutture extralberghiere applicando la tariffa corrispondente pari a € 0,40 come da Delibera del C.C. n. 16 del 08/07/2011;
- 3) di applicare l'imposta di soggiorno per la nuova tipologia a far data dal 26/03/2018;

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra la modifica già proposta ai capigruppo relativa a questa nuova imposizione anche per le locazioni turistiche esercitate in abitazioni private; inoltre il Sindaco aggiunge che tutta la procedura di competenza comunale, vista la più ampia platea di utenti, viene espletata tramite bollettini cartacei e non attraverso supporto informatico e pertanto vengono modificati gli artt. 7 e 8 del Regolamento come descritto nell'allegato alla proposta della Delibera;

SENTITO l'intervento del consigliere Parisi Nicola che chiede se sono state formulate maggiori entrate stante l'aumento previsto degli utenti sottoposti ad imposizione fiscale in questo settore;

RISPONDE il Sindaco ricordando la necessità, anche in base alle indicazioni di Legge, di essere molto cauti nelle previsioni di entrate per evitare successivamente di dover intervenire con manovre pesanti di contenimento delle spese ad anno finanziario già in corso, sottolinea che è stato predisposto un aumento di entrata pari a soli € 2.000,00 utilizzati per finanziare contributi ad associazioni, spese di intrattenimento, manifestazioni varie e manutenzioni verde;

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Articolo 1  
Principi generali**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.

**Articolo 2  
Istituzione e presupposto impositivo**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Oggebbio.
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi e locazioni turistiche.

**Articolo 3  
Finalità dell'imposta**

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel Bilancio di previsione del Comune di Oggebbio, per il turismo riguardanti:
  - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  - b) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
  - c) interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per turisti;
  - e) progetti ed interventi destinati alla formazione ed aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
  - f) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Entro il 30/09 od il 30/11 di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.
3. Le relazioni di cui al punto 2 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza di Stato-Città ed

autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

#### **Articolo 4**

#### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Oggebbio.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

#### **Articolo 5**

#### **Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

#### **Articolo 6**

#### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) i minori fino al compimento del quinto anno di età;
  - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
2. L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma lett. b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

#### **Articolo 7**

#### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Oggebbio. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Oggebbio delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici del mese successivo con le seguenti modalità:
  - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
  - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
  - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme mensili da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento o ai versamenti successivi.

### **Articolo 8** **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente copia della modulistica consegnata dal Comune unitamente alla copia del versamento. Come già riportato nel precedente art. 7 comma 5 se la somma mensile introitata è inferiore ad € 50,00 la modulistica potrà essere consegnata al Comune nei mesi successivi unitamente al versamento cumulativo.

### **Articolo 9** **Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

### **Articolo 10** **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00 per violazione degli obblighi

discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006, n. 296.

#### **Articolo 11** **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

#### **Articolo 12** **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00.

#### **Articolo 13** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

#### **Articolo 14** **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

#### **Articolo 15** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la Deliberazione del Bilancio di previsione.
2. Il Regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

Allegato alla Delibera del C.C. n. 5 del 06/03/2018.

3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di Delibere di variazione adottate nei suddetti termini.
4. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIERE Boneschi Paolo chiede ulteriori informazioni sull'importo delle aliquote applicate in materia;

RISPONDE il Sindaco ricordando che tutti i Comuni del Lago Maggiore avevano stabilito di applicare apposite aliquote in una riunione tenutasi anni orsono presso il Comune di Verbania distinguendo tali aliquote in base alle zone oggetto di diversa classificazione turistica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo tecnico e contabile;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

SU RICHIESTA del Sindaco il sottoscritto Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) DI ADEGUARE alla L.R. 3 agosto 2017 n. 13 il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", aggiungendo all'art. 2, comma 4, dopo "alberghi" la dicitura "e locazioni turistiche";
- 2) DI FAR RIENTRARE questa nuova tipologia nelle strutture extralberghiere applicando la tariffa corrispondente pari a € 0,40 come da Delibera del C.C. n. 16 del 08/07/2011;
- 3) DI APPLICARE l'imposta di soggiorno per la nuova tipologia a far data dal 26/03/2018;
- 4) DI APPROVARE le modifiche apportate agli artt. 7 e 8 del Regolamento inerente l'applicazione dell'imposta di soggiorno e in conseguenza di riapprovare integralmente il nuovo testo del succitato Regolamento che si allega alla presente Deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Successivamente,

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to: Ramoni Fulvio)

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
(F.to: Arati Rag. Davide)

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(F.to: Polli Gisella)

Il Consigliere Anziano  
(F.to: Madeddu Salvatore)

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-mar-2018, come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggebbio, li 28-mar-2018

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Oggebbio li, 28-mar-2018

Il Segretario Comunale  
Dott. Marco Stoppini



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/03/2018.

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
(F.to: Dott. Marco Stoppini)